



CITTA' DI TORINO
DIVISIONE COMMERCIO
SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE E DI SERVIZIO
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Prot. 48996 del 17/11/2008

Ordinanza n. 5306 del 17/11/2008 pubblicata Albo Pretorio in data 17/11/2008

IL DIRIGENTE

Richiamato l'art. 15 del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 114, "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", recante la disciplina delle "vendite straordinarie";

Richiamato inoltre l'art. 14 della Legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28, come modificato dall'art. 2 della L.R. 18 ottobre 2004, n. 27, il quale prevede che le vendite di fine stagione possano essere effettuate soltanto nei periodi dell'anno compresi fra il 1° gennaio ed il 31 marzo e fra il 1° luglio ed il 30 settembre, e che siano i Comuni, nell'ambito di tali periodi, a fissarne annualmente la durata fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo;

Atteso che in data 10 novembre 2008 si è riunito il Tavolo sovracomunale di coordinamento permanente per la concertazione sulle politiche del commercio e che la bozza del presente provvedimento è stata preventivamente sottoposta alle Organizzazioni di categoria, come previsto dall'art. 14 della L. R. 28/1999, modificato dalla L.R. 27/2004, e che nel termine fissato per la presentazione di eventuali osservazioni nulla è pervenuto a questo Settore;

Richiamato l'art. 14 bis della citata L.R. 27/2004, ai sensi del quale *"nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo"*, fatta eccezione per le *"vendite promozionali effettuate sottocosto"*;

Richiamata inoltre la Circolare della Presidente della Giunta Regionale 2 ottobre 2006, n. 2/BAP/COP secondo la quale *"resta in vigore il disposto dell'art. 14 bis della l.r. 28/1999 e s.m.i. secondo il quale nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo"*;

Richiamato il D. L.vo 18.08.2000 n. 267 "T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare l'art. 107 che definisce funzioni e responsabilità della dirigenza;

DISPONE

di fissare il periodo di svolgimento delle **vendite di fine stagione invernali** per l'anno 2009 nell'arco di tempo

3 GENNAIO 2009 - 27 FEBBRAIO 2009

di fissare il periodo di svolgimento delle **vendite di fine stagione estive** per l'anno 2009 nell'arco di tempo

4 LUGLIO 2009 - 28 AGOSTO 2009

Si precisa che ai sensi dell'art. 14 della L.R. 12 novembre 1999, n. 28, la vendita di fine stagione deve essere preceduta da comunicazione al Comune contenente:

- 1) L'ubicazione dell'esercizio nel quale viene effettuata la vendita;
- 2) La data di inizio e quella di cessazione della vendita;
- 3) Le percentuali degli sconti o ribassi praticati sui prezzi normali di vendita;

4) I testi delle asserzioni pubblicitarie, ai fini della corretta informazione al consumatore;

Si fa presente che ai sensi dell'art. 15 co. 3 della succitata Legge regionale: *"nelle vendite di liquidazione e di fine stagione nonché nelle vendite promozionali o nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione vendite fallimentari come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone"*;

Inoltre, ai sensi dell'art. 15 comma 5 del D. L.vo 114/1998, *"lo sconto o ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto"*.

Si avverte che l'attività deve essere comunque svolta nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Consumatori approvato il 6 settembre 2005, n. 206.

Ai sensi dell'art. 14 bis della L.R. 28/1999, introdotto dall'art. 3 della L.R. 27/2004 *"nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo"*, fatta eccezione per le *"vendite promozionali effettuate sottocosto"*.

E COMUNICA

In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dal presente provvedimento verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 22 comma 3 del D. L.vo 31 marzo 1998, n. 114 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 15 del decreto stesso, recante la disciplina delle vendite straordinarie di fine stagione, consistente nel pagamento di una somma da € 516,46 a € 3098,74, fatto salvo il caso in cui il fatto sia sanzionato da altre disposizioni.

IL DIRIGENTE
(Dott. Ernesto Pizzichetta)

AVVERSO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE.

